



COMUNE DI TEVEROLA

Provincia Caserta

SETTORE AMBIENTE



Via Cavour n.4 – ☎ 081.8911930 – Fax 081.5034320
pec: areatecnica.teverola@pec.it

Ordinanza n. 16 del 09/10/2019

IL RESPONSABILE

PREMESSO

- che con SCIA prot. n. 3250 del 27/04/2018 in variante al P.d.C. n. 36 del 27/04/2015, la Società Agricola Agribio di Chianese Pietro s.a.s., con sede legale in Aversa (CE), Piazza Bernini Center n. 1 – C.F./P.IVA: 03554200612, proprietaria del fabbricato rurale sito in Teverola – S.P. 341 di Terra di Lavoro (ex S.S. 7/Bis) Km 9 + 380 – segnalava a questo Ente *“l'utilizzo ai fini agrituristici degli esistenti locali rurali con integrazioni di servizi igienici sanitari”* ai sensi della Legge Regione Campania n. 15/2008;
- che in data 21/08/2018 veniva presentata dalla suddetta Società, SCIA prot. n. 6139 avente ad oggetto *“Rilievo di una struttura per l'utilizzo ai fini agrituristici ai sensi della L.R.C. 15/2008. Lavori eseguiti in variante al P.d.C. n. 36/2015 relativi al corpo “B”;*
- che, successivamente, con SCIA SUPRO prot. n. 24365 del 24/08/2018, veniva segnalata all'Ente la *“nuova apertura attività di agriturismo”* denominata *“La Sosta”*, corredata degli allegati di cui alla L.R.C. n. 15/2008;

VISTO

- i Verbali n.4/19 e n. 3/19 della Polizia Municipale di Teverola relativo all'accertamento e contestazione in materia di Agriturismo (Legge Regione Campania n. 15/08 e Regolamento di Attuazione D.P.G.R.C. n. 18/2009) redatto dalla stessa Polizia Municipale, dai quali risulta che dai sopralluoghi effettuati in data 06.09.2019 alle ore 12:30 e in data 11.09.2019 unitamente al Responsabile dell'Area tecnica presso la struttura sita in Teverola di proprietà della Società Agricola Agribio s.a.s.:

“sulla p.lla 5188 fg. 2 risulta realizzato il solo immobile in premessa indicato; è munito di accesso pavimentato diretto dalla S.P. 341, contrassegnato da n. 1 insegna bifacciale sulla banchina della predetta S.P. riportante la scritta “Mh24 LA SOSTA” e da n. 1 insegna all'ingresso, posizionata sul muro di recinzione, riportante la scritta “La Sosta Mh24”. Insiste su un plateatico adibito a parcheggio, è recintato da una fitta siepe e alberi e pertanto risulta diviso dai fondi dell'azienda, non visibili da detto immobile se non dal primo piano. Esso è costituito da un piano terra e primo piano con copertura a doppia falda. Al piano terra, all'ingresso, vi è un locale indicato con targa “reception”, dove all'atto del sopralluogo, era presente il Sig. Cipullo Biagio...qualificatosi come addetto alla reception, e n. 10 camere, tutte arredate con letto matrimoniale e arredo complementare e tutte dotate di WC, completi di igienici e funzionanti... così disposte: sul lato nord: n. 5

camere numerate e contrassegnate dalla n. 231/A alla n. 217/A; sul lato sud: n. 5 camere numerate e contrassegnate dalla n. 219/A alla n. 223/A; sul lato ovest: n. 1 camera (matrimoniale più divano e WC) numerata e contrassegnata con il n. 218/A per un totale complessivo di n. 24 posto/letto.

All'interno del suddetto locale "reception" non vi era esposta la SCIA, né i prezzi tabella indicante i servizi offerti (art. 11 L.R.C. 15/2008).

Presenza sul lato ovest di un containers adibito esclusivamente a deposito di biancheria per le camere (lenzuola, asciugamani, carta igienica ecc.), contiguo ad un manufatto destinato esclusivamente a un locale tecnologico (impianti acqua fredda/calda-centraline elettriche).

In data 06/09/2019 alcune camere a piano terra erano occupate da clienti della struttura.

Dalla verifica effettuata in data 11/09/2019, alla presenza del Sig. Chianese Pietro, si è riscontrato che: al primo piano vi è l'identica suddivisione delle camere, tutte arredate con letto matrimoniale, numerate dal n. 213/B al n. 223/B, per un totale di n. 24 posto/letto.

Pertanto, complessivamente, la struttura offre una ricettività di n. 48 posti letto.

In entrambi i sopralluoghi non sono stati rinvenuti operai intenti all'attività agricola, alcun attrezzo agricolo, né locali /fabbricati destinati alla custodia di macchine agricole e alle funzioni strumentali necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola, quale conservazione prodotti agricoli, scorte occorrenti all'attività, abitazione dell'imprenditore agricolo e/o familiari e/o abitazioni/spogliatoi dei dipendenti addetti alle attività agricole. ...I terreni limitrofi all'immobile in questione, all'atto dei sopralluoghi, si presentavano incolti..., ed al quale per completezza si rinvia;

PRESO ATTO

- dunque che, rispetto a quanto rilasciato dall'Ente risulta realizzato solo un immobile destinato per intero all'attività agrituristica (ad eccezione di una porzione destinata a deposito ed a porticato e pergolato) restando non realizzati i corpi strutturali indispensabili per l'attività agricola come dichiarata dalla Società Agricola Agribio di Chianese Pietro s.a.s destinati alla lavorazione e deposito dei prodotti agricoli nonché al deposito dei mezzi agricoli; inoltre parte del fondo non pavimentata risulta del tutto incolta e priva di qualsiasi trattamento che possa far ipotizzare il loro utilizzo sia presente che futuro;

CONSIDERATO

- che è stato accertato dai verbalizzanti che l'attività ricettiva di agriturismo viene esercitata dalla Società Agricola Agribio di Chianese Pietro s.a.s in assenza del necessario rapporto di connessione con l'attività agricola e, dunque, in chiara violazione dell'art. 7 della L.R.C. n. 15/2008 nonché dell'art. 2 del "Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 6 Novembre 2008, n.15 (Disciplina per l'attività di Agriturismo)", laddove espressamente è chiarito che "Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che rimane comunque prevalente. La connessione si realizza quando l'azienda agricola è idonea allo svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all'estensione, alle dotazioni e alle caratteristiche strutturali, agli spazi disponibili, al numero degli addetti. Il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 15/2008, si intende soddisfatto quando il rapporto tempo - lavoro per l'attività agricola è prevalente rispetto al tempo necessario per l'attività agrituristica..."

- che le predette violazioni di cui al verbale di accertamento e contestazione n. 4 dell'11/09/2019 sono state contestate al Sig. Chianese Pietro come sopra generalizzato, presente sul posto nel corso del sopralluogo del 11/09/2019;

VISTO

- l'art. 12 della Legge regione Campania n. 15/2008 secondo cui *"L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'art. 7, commi 1,2,4,5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e dalla chiusura dell'attività"*.

ACCERTATO

- pertanto di dover provvedere alla chiusura dell'attività di agriturismo condotta in violazione dell'art. 7 della L.R.C. n. 15/2008 e dell'art. 2 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 6 Novembre 2008, n.15 (Disciplina per l'attività di Agriturismo) n. 18/2009, quale atto dovuto e del tutto vincolato;

VISTA la legge Regione Campania n. 15/2008;

VISTO il Regolamento di Attuazione n. 18/2009;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

per le ragioni in premessa

ORDINA

Alla Società Agricola Agribio di Chianese Pietro s.a.s, con sede legale in Aversa (CE), Piazza Bernini Center n. 1 - C.F./P.IVA: 03554200612, in persona del Legale rappresentante p.t. Sig. Chianese Pietro, nato a Capua il 27.07.1990, la chiusura dell'attività recettiva abusivamente intrapresa ed esercitata, presso il fabbricato sito in Teverola, Strada Provinciale n. 341 di Terra di Lavoro al Km 9 + 380 (ex S.S. 7/Bis) ai sensi dell'art. 12 della L.R.C. n. 15/2008, ad insegna "Mh24 LA SOSTA", fino a quando sussistono le violazioni di cui all'art. 7 della L.R.C. n. 15/2008 e all'art. 2 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 6 Novembre 2008, n.15.

AVVISA

che in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del TULPS r.d. n. 773/1931, e/o mediante l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento

DISPONE

La notifica a mezzo messo Comunale del Comune di Aversa sede legale della Società Agricola di Chianese Pietro s.a.s. Piazza Bernini-Bernini center,1, come risultante dalla visura camerale acquisita agli atti d'ufficio. oltre che alla residenza del suddetto amministratore Pietro Chianese residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via Cottolengo n.14 ;

MANDA

Alla Polizia Municipale dell'Ente per l'esecuzione, alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole ufficio 02 per quanto di competenza e all'Ufficio Registro Imprese della CCIAA per l'aggiornamento del REA, alla Prefettura di Caserta, alla stazione dei carabinieri del Comune di Teverola.

Teverola, li 09/10/2019

Il Responsabile Dell' Area Tecnica Suap

Arch. Raffaele De Rosa



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Raffaele De Rosa".

